

CODICE ETICO della Perotti & C. S.r.l.

Risoluzione Alternativa delle Controversie

Organismo di Mediazione e Conciliazione - Registro Organismi di Mediazione n. 748

P.D.G. Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2011 e s.m.i.

www.perotti-and-c-srl.it

(redatto in conformità all'Art. 22 del D.M. 150 del 24/10/2023 pubblicato sulla G.U. n. 255 del 31/10/2023)

I - PRINCIPI GENERALI

Scopo dell'Organismo di Mediazione della **Perotti & C. S.r.l. - Risoluzione Alternativa delle Controversie** (di seguito per brevità "Organismo di Mediazione") è la realizzazione del diritto e della giustizia consensuale mediante l'equilibrio e la composizione dei contrapposti interessi e la soluzione delle controversie, al fine di favorire la pacifica convivenza tra le persone e di contribuire alla crescita civile, morale, economica e sociale della Nazione Italiana nell'ambito dell'Unione Europea e della Comunità Internazionale. L'Organismo di Mediazione si impegna a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando esiste un interesse nella lite e ad assicurare l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del Responsabile dell'Organismo e quella dei Mediatori.

La mediazione è l'attività professionale “svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (Art. 1, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.).

Il mediatore, invece, è “la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo” (Art. 1, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.).

I mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione (di seguito per brevità "mediatori"), nonché i suoi collaboratori ed operatori, nello svolgimento dei procedimenti di mediazione e/o conciliazione, si impegnano a perseguire lo scopo dell'Organismo, applicando con coscienza e diligenza le norme e le regole sostanziali e procedurali stabilite dalla legge, dai regolamenti, dalla giurisprudenza e dall'esperienza pratica, attinenti alla concreta controversia.

I mediatori, nonché i collaboratori ed operatori dell'Organismo di Mediazione, nella gestione dei rapporti con le parti e nella formulazione di proposte di conciliazione si impegnano, altresì, ad operare con imparzialità, indipendenza, equità ed efficienza, ossia nel rispetto e nel giusto temperamento degli interessi contrapposti e al fine di ottimizzare i costi e le spese a carico del sistema Giustizia, ovvero a carico del cittadino.

Tutte le attività svolte sono ispirate al rispetto di tutti gli esseri umani senza distinzione di nazionalità, razza, età, sesso, ideologia, religione, orientamento sessuale, condizione socio-

economica, abilità fisica e mentale.

Scopo del presente Codice Etico è quello di fornire ai mediatori, ai collaboratori ed agli operatori dell'Organismo di Mediazione, principi comportamentali conformi alle suddette norme e regole, nonché agli imprescindibili valori etici e deontologici sui quali l'Organismo fonda la propria opera, al fine di assicurare la corretta gestione delle procedure di mediazione.

La mediazione è, per intrinseca natura, una procedura informale ed estremamente flessibile: i mediatori accreditati presso l'Organismo di Mediazione operano per far sì che la procedura sia il più possibile rispondente alle esigenze ed agli interessi delle parti, nel rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

L'Organismo di Mediazione raccomanda ai propri mediatori di attenersi in modo scrupoloso ai principi del presente Codice Etico nonché alle regole individuate dal Regolamento di Procedura. Qualunque questione di carattere etico-deontologico e/o operativo contrastante con i principi e le regole suddette, deve essere segnalata per iscritto al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, il quale provvederà di conseguenza.

II – I MEDIATORI

I mediatori che svolgono attività nell'Organismo di Mediazione sono tenuti a certificare il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività come stabiliti dal D.lgs. n. 28 del

04/03/2010 e ss.mm.ii. e dal D.M. 150 del 24/10/2023, ed in particolare ad osservare gli obblighi di cui all'Art. 14 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii. ed all'Art. 51 Codice di Procedura Civile (C.P.C., "Astensione del giudice").

I mediatori si impegnano a comunicare ogni variazione che corrisponda a modifica delle autocertificazioni rilasciate in sede di iscrizione all'Organismo e conseguentemente trasmesse al Ministero di Giustizia per l'accREDITAMENTO.

I mediatori sono tenuti ad osservare il presente Codice Etico, nonché il Regolamento di Procedura ed il Regolamento per la determinazione della misura e la modalità di pagamento delle spese e dell'indennità, allegati e costituenti parti integranti dell'atto costitutivo dell'Organismo di Mediazione.

All'atto di assunzione dell'incarico e comunque prima dell'incontro con le parti i mediatori sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii. con le formule indicate all'art. 18 del regolamento dell'organismo, nonché a segnalare al Responsabile dell'Organismo di Mediazione cause di incompatibilità con il ruolo di mediatore, ovvero qualsiasi circostanza idonea a minare la sua imparzialità ed indipendenza. Il Responsabile dell'Organismo provvederà nell'immediatezza a nominare un nuovo mediatore.

Analogamente qualora nel corso della mediazione insorgano cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore, il soggetto interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Organismo di Mediazione, e comunque non oltre sette giorni dall'insorgere delle medesime, e a dismettere i procedimenti assegnati, consegnando alla sede dell'Organismo i documenti ed il fascicolo della controversia eventualmente in suo possesso.

Nell'ipotesi di astensione del mediatore o nelle ipotesi in cui il mediatore nominato non si astenga, malgrado il verificarsi di una delle cause di incompatibilità e/o decadenza, e una parte od entrambi le parti presentino istanza di sostituzione del mediatore. il Responsabile dell'Organismo decide sull'istanza e, in caso di accoglimento, nomina un nuovo mediatore entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza.

È dovere del mediatore rinunciare all'incarico assegnatogli qualora ritenga di non avere conoscenza specifica della materia giuridica oggetto della mediazione.

All'atto dell'assunzione dell'incarico il mediatore deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sull'obbligo di riservatezza cui tutti i partecipanti sono tenuti, e sulla finalità e natura del procedimento.

Il mediatore deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario ed in stato di piena capacità. In caso contrario il mediatore dovrà sospendere immediatamente la procedura, dandone comunicazione al Responsabile dell'Organismo di Mediazione, che provvederà di conseguenza.

Qualora la mediazione costituisca condizione di procedibilità il mediatore dovrà in ogni caso garantire la volontarietà e la autodeterminazione delle parti, nello svolgimento del procedimento e nella definizione dell'accordo.

Qualora la domanda per accedere al procedimento sia formulata su invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente e comunque assicurarsi, con estrema discrezione e cautela,

che le parti vogliano procedere al tentativo medesimo, avendone compreso il significato e le finalità.

Il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del primo incontro, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato il Regolamento di Mediazione dell'Organismo e le tariffe di mediazione, le finalità e la natura del procedimento di conciliazione e il ruolo del mediatore e delle parti, gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti stesse.

Il Mediatore, quando necessario, deve inoltre informare le parti della possibilità che alla procedura partecipino dei tirocinanti e della possibilità, su espressa richiesta di almeno una delle parti e sempre che le stesse si impegnino a sostenerne le spese, di avvalersi dell'aiuto di tecnici, nominati fra gli albi dei consulenti e dei periti presso i Tribunali.

Nella gestione della mediazione il mediatore opera in conformità ai principi di imparzialità, lealtà, competenza, disponibilità, diligenza, riservatezza, verità e speditezza, al fine di favorire il confronto pacato e civile dei soggetti della contesa, disporre, nelle forme di legge, la proposta necessaria per l'equo contemperamento degli interessi e giungere, quindi a favorire e facilitare la soluzione stragiudiziale della controversia.

In altri termini il mediatore dovrà aiutare le parti ad individuare la soluzione del conflitto facilitandone la comunicazione, promuovendo la reciproca comprensione, assistendole nell'identificazione dei possibili comuni interessi sottostanti.

Il mediatore non potrà assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente,

con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Durante la procedura è altresì fatto assoluto divieto al mediatore di percepire compensi per la propria attività direttamente dalle parti.

III – RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITÀ

Il mediatore è tenuto alla massima riservatezza relativamente a tutte le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite in via confidenziale dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono nel corso della mediazione.

A titolo esemplificativo non dovranno essere oggetto di divulgazione:

- l'oggetto del procedimento;
- le modalità e le tempistiche di avvio e/o svolgimento del procedimento;
- l'identità delle parti coinvolte;
- tutte le altre informazioni e/o dichiarazioni riservate rese, oralmente o per iscritto, dalle parti o dai loro consulenti, nel corso del procedimento.

Ogni violazione del suddetto obbligo sarà valutata dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione e opportunamente sanzionata.

Il mediatore sarà dispensato dal dovere di riservatezza qualora:

- le parti acconsentano, con documento iscritto, alla divulgazione;
- la divulgazione sia imposta dalla Legge o dall'Ordine Pubblico;
- si presentino circostanze che, se tenute riservate, possono comportare grave danno per l'incolumità fisica, la salute e la sicurezza di una delle parti o di terzi;
- ritiene di dover conferire con il Responsabile dell'Organismo di Mediazione per chiarire questioni di carattere etico e/o deontologico.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non potranno essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione.

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non è tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria, né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'Articolo 200 del C.P.P. ("Segreto Professionale") e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'Articolo 103 del C.P.P. ("Garanzie di libertà del difensore") in quanto applicabili.

Tutte le informazioni riservate rese nel corso di un procedimento di mediazione non potranno essere impiegate nell'eventuale successivo processo.

Il Mediatore e l'Organismo, garantiscono il rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili e della privacy (GDPR) e si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le informazioni di qualsivoglia natura od oggetto di cui entri in possesso nello svolgimento della propria attività, evitando ogni uso improprio. Il mediatore e l'Organismo operano nel pieno rispetto dell'art. 47, comma 6 D.lgs. n. 28 del 04/03/2010 e ss.mm.ii.

IV – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Il mediatore deve essere indipendente ed imparziale nei confronti delle parti, agendo, per tutta la durata del procedimento, con lealtà, imparzialità, indipendenza e neutralità, astenendosi dal compiere atti discriminatori e/o dall'esercitare influenza a favore o in danno di una di esse. È dovere del mediatore evitare ogni situazione che determini un coinvolgimento del mediatore a titolo personale e/o faccia insorgere un conflitto di interessi, sia esso apparente, potenziale od attuale e di qualsivoglia natura (economica, personale, collaterale ecc.).

Qualsiasi questione che emerga prima o durante il procedimento e che comporti un conflitto di interessi con le parti, dovrà essere resa nota per iscritto alle parti e al Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

In tal caso la procedura non potrà iniziare né proseguire, salvo che tutte le parti concordino, sempre per iscritto, sul fatto che il mediatore possa continuare a gestirla.

V – RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VOLONTARIETÀ DELL'ACCORDO E DI AUTODETERMINAZIONE DELLE PARTI

Il mediatore dovrà sempre rispettare la volontà delle parti nella ricerca della soluzione della controversia astenendosi dall'esprimere pareri, giudizi, idee che possano influenzare la volontà e/o la determinazione delle parti a procedere e/o proseguire nella mediazione.

Qualsiasi parte può ritirarsi in ogni momento dalla mediazione.

Tale principio è fondamentale ed imprescindibile salvo che risulti evidente un tentativo delle parti di violare la legge.

In tal caso il procedimento dovrà essere immediatamente interrotto ed il mediatore sarà tenuto ad informare il Responsabile dell'Organismo di Mediazione.

Il Mediatore, nello svolgimento della propria funzione, può formulare delle proposte di conciliazione nel rispetto della legge, delle norme imperative e del Regolamento dell'Organismo. In ogni caso il Mediatore formula una proposta qualora le parti gliene facciano espressa richiesta. Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti e si assicura che le stesse abbiano compreso le possibili conseguenze previste dalla legge nel caso in cui una parte rifiuti la proposta.

VI – SOSTITUZIONE E RECESSO DEL MEDIATORE

Il mediatore sarà sostituito dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Organismo, qualora:

- vengano meno i requisiti del mediatore richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione;
- si verifichino cause di decadenza e/o incompatibilità da/con il ruolo di mediatore;
- si realizzino condizioni di conflitto di interessi;
- non vengano osservati gli obblighi di riservatezza e segreto professionale previsti dalla legge;
- una o entrambe le parti coinvolte nella mediazione presentino istanza di riconsiliazione del mediatore;
- il mediatore lo richieda espressamente con giustificata motivazione.

Il mediatore potrà, a sua discrezione, recedere dall'incarico sospendendo il procedimento qualora accerti che:

- non sia in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di mediazione; non sia in possesso delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della mediazione;
- sia in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con finalità e/o la natura del procedimento;
- una o più parti stiano strumentalizzando la mediazione ovvero una delle parti agisca in modo ostruzionistico o illecito.
- la procedura di mediazione non porti a nessun accordo tra le parti.

VII – DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI MEDIAZIONI

È vietata al mediatore ogni condotta diretta all'acquisizione preferenziale di mediazioni o l'acquisizione di procedure in numero altamente superiore a quello cui il mediatore può normalmente assolvere nello svolgimento ordinario delle proprie funzioni.

VIII – AZIONI DISCIPLINARI

Il legale rappresentante dell'Organismo di Mediazione, ricevute le segnalazioni in ordine a violazioni di obblighi di legge o principi etici e deontologici o del presente Codice Etico da parte del mediatore o di un altro componente dell'Organismo, provvede ad inviare la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e/o ai competenti organi disciplinari professionali.

In ordine alla gravità e/o recidività del fatto e in funzione alle azioni intraprese dall' Autorità Giudiziaria e/o dagli organi disciplinari professionali, l'Organismo di Mediazione può provvedere alla sospensione del mediatore dall'attività e/o alla sua sostituzione nei procedimenti pendenti a lui assegnati, fino al termine del procedimento disciplinare e/o penale.